

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

**CRITICITA' DELLA DISCIPLINA EUROPEA
IN TEMA DI CREDITI DETERIORATI**

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

14 dicembre 2020

INTRODUZIONE

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati e Senatori,

consentitemi innanzitutto di ringraziarvi, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per l'iniziativa dedicata all'approfondimento di questioni che il mondo bancario considera della massima importanza e urgenza. L'imminente applicazione di alcuni elementi della disciplina europea in materia di crediti deteriorati, così come modificata negli ultimi anni – in un contesto completamente diverso da quello attuale – rischia infatti di avere gravi conseguenze sul tessuto economico dell'Italia, da un lato limitando fortemente la possibilità per le banche di offrire all'economia l'indispensabile sostegno per uscire dalla crisi e, dall'altro, compromettendo irrimediabilmente la situazione finanziaria di clienti che si trovino a versare in difficoltà, anche solo temporanea.

Al fine di fornire una informazione il più possibile chiara e completa, di seguito verranno inizialmente inquadrati il contesto economico e l'evoluzione dell'attività bancaria in Italia, anche alla luce dei recenti sviluppi del quadro regolamentare e dell'azione di vigilanza in materia di crediti deteriorati.

Si illustreranno quindi più in dettaglio le misure oggetto della presente audizione, chiarendone i profili di criticità - evidenziati da questa Associazione sin dai tempi della loro approvazione, ma ancora più preoccupanti alla luce dell'emergenza determinata dalla crisi pandemica. Viene infine fatto cenno alle proposte dell'Associazione per contrastare tali effetti negativi e limitare gli effetti pro-ciclici della normativa prudenziale bancaria, almeno fino a quando l'Italia non sarà uscita dalla gravissima crisi in atto e si sarà avviato un solido percorso di ripresa.

- Allegato alla presente relazione è un documento con un maggiore dettaglio sugli elementi quantitativi citati nel corso dell'audizione.

PARTE PRIMA

CONTESTO MACROECONOMICO E ATTIVITÀ BANCARIA IN ITALIA

Come noto, la pandemia da COVID-19 ha determinato in tutto il mondo un drastico calo dell'attività economica. Non fa eccezione l'Italia, dove alla importante contrazione congiunturale del PIL nei primi due trimestri dell'anno (rispettivamente -5,5% e -12,8%), ha fatto seguito un trimestre di rafforzamento superiore alle attese (+16,1% su base congiunturale), a sua volta però seguito da un nuovo peggioramento della situazione sanitaria e un nuovo ricorso a misure di contenimento, con inevitabili effetti in termini di PIL, che registreremo nei numeri nei prossimi mesi.

In questo contesto estremamente difficile, le banche hanno incessantemente fornito il necessario supporto finanziario a imprese e famiglie, anche avvalendosi delle convergenti misure di supporto azionate a livello nazionale ed europeo, sotto forma di politiche fiscali e monetarie, ma anche di temporanea flessibilità nelle politiche regolamentari e di vigilanza di settore.

A fronte di tassi di interesse che restano su livelli minimi storici, il volume di credito erogato è in aumento, in coerenza con l'attuazione da parte del settore bancario dei provvedimenti che le istituzioni della Repubblica hanno adottato in risposta alla crisi. Le richieste al Fondo di garanzia per le PMI al 10 dicembre ammontano a quasi 116 miliardi, per un milione 452 mila domande (di cui oltre un milione per prestiti fino a 30 mila euro, per un controvalore di quasi 20 miliardi), a cui si aggiungono ulteriori 18 miliardi di finanziamenti con Garanzia Italia, concessa da Sace. Considerando il totale delle diverse forme di moratorie di pagamento previste dalla legge o adottate su iniziativa del settore (associative o individuali delle banche), sono state richieste moratorie per oltre 300 miliardi.

Questo impegno del settore bancario si inserisce a valle di un periodo in cui le banche italiane hanno compiuto uno sforzo eccezionale – riconosciuto da istituzioni e autorità di vigilanza – per migliorare la qualità dei propri attivi riducendo l'incidenza dei crediti deteriorati. A giugno 2020, i crediti deteriorati (c.d. NPL – *Non-Performing Loans*) nei bilanci delle banche italiane ammontavano infatti a circa 138 miliardi (67 al netto delle coperture). Erano 356 miliardi (191 netti) a giugno 2016. Con riguardo alle sole sofferenze – la categoria a cui si riconducono i crediti per cui si sono avviate le procedure di recupero giudiziario o comunque le situazioni più gravemente compromesse – l'esposizione netta è scesa nello stesso periodo da 88 a 27 miliardi.

Lo sforzo descritto – spesso realizzato tramite cessioni di portafogli di NPL (per oltre 200 miliardi di euro negli ultimi 5 anni) - si è reso necessario per rispondere a una pressione regolamentare e di vigilanza, a livello europeo, che negli ultimi anni ha identificato gli attivi deteriorati come uno dei principali rischi per la stabilità delle banche. Le modalità di gestione dei crediti deteriorati sono molteplici, vanno appunto dalla vendita di pacchetti di crediti deteriorati fino all'efficientamento della gestione all'interno della stessa banca, passando per operazioni di cartolarizzazioni, anche utilizzando le GACS (garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze), e la cessione alle Asset Management Company.

In linea con tale focalizzazione sul rischio di credito, sono state introdotte una serie di misure tese a specificare la definizione di crediti deteriorati e a prevedere trattamenti specifici per questa categoria di attività. Le misure in tal senso sono state numerose e vi rientrano anche, tra le altre, le linee guida in materia di gestione dei crediti deteriorati e oggetto di ristrutturazione, gli obblighi di segnalazione e informativa al pubblico in argomento, i recenti Orientamenti EBA sulla concessione e il monitoraggio del credito (indirizzati a prevenire la formazione di nuovi NPL).

Nella molteplicità di nuove norme e aspettative di vigilanza, a cui le banche si sono conformate negli ultimi anni o su cui sono attualmente

impegnate, rientrano alcuni impianti normativi (illustrati nel prosieguo), a cui è associato un livello di criticità particolarmente elevato, in quanto i relativi effetti sono attesi dispiegarsi nelle prossime settimane e mesi, in un contesto economico che ne rende particolarmente allarmante il carattere pro-ciclico. Inoltre, preoccupa soprattutto l'eccesso di automatismi che caratterizza molte delle nuove norme, in antitesi con un approccio che invece dovrebbe tener conto del contesto eccezionale in cui stiamo operando.

PARTE SECONDA

APPROFONDIMENTO SULLE MISURE IN DISCORSO

Nuova definizione di default

In generale, le misure che comportano un inasprimento del trattamento dei crediti deteriorati da parte delle banche e/o un irrigidimento degli standard di concessione dei prestiti determinano inevitabilmente effetti negativi sull'offerta di credito. Più specificamente, il carattere pro-ciclico di queste misure risiede nel legame diretto tra le difficoltà dell'economia e la crescita degli NPL, difficoltà dell'economia a loro volta esacerbate da politiche regolamentari che hanno per effetto restrizioni nell'offerta di credito.

Tale prociclicità risulta oltremodo preoccupante in una congiuntura come quella attuale, caratterizzata da una profonda crisi economica, che trova origine in eventi esogeni al settore finanziario, che richiede al contrario misure anticicliche tese ad alimentare l'offerta di credito (molto opportunamente attuate attraverso la politica monetaria fortemente accomodante della BCE come da ultimo confermato dalle decisioni della BCE del 10.12.2020). Il mutamento radicale e inatteso delle condizioni dell'economia, rispetto alla fase storica nella quale i provvedimenti in questione sono stati decisi, a nostro avviso ne giustifica quindi ampiamente un ripensamento, anche in coerenza con le azioni di contrasto alla crisi

adottate dalle stesse Autorità di vigilanza europee, volte a convogliare tutte le risorse disponibili al finanziamento dell'economia.

Peraltro, giova ricordare che le misure in discorso, come la larghissima parte della normativa bancaria, sono definite a livello europeo. Se in generale è comprensibile e meritorio – ed incoraggiato dall'Associazione - lo sforzo di pervenire ad un'armonizzazione delle regole, occorre tuttavia tenere presente che non necessariamente questo si traduce sempre in un'effettiva parità competitiva, in quanto l'applicazione delle medesime regole a situazioni di partenza differenti può comportare effetti asimmetrici. E' chiaramente questo il caso del quadro normativo relativo all'identificazione dei crediti deteriorati - c.d. definizione di *default*.

Il relativo quadro normativo è frutto del combinato disposto di una norma primaria (art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013, c.d. CRR) e della relativa disciplina di attuazione.

L'articolo 178 CRR detta la nozione di debitore in *default* da applicare nella disciplina prudenziale ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche. La norma al comma 1 individua le due fattispecie rilevanti, alla lettera a) le inadempienze probabili (c.d. UTP – *unlikely to pay*) e alla lettera b) gli scaduti (*past due*).

Per quanto riguarda le inadempienze probabili, il Regolamento indica (art.178 comma 3) una serie di casistiche che vanno considerate indicatori di probabile inadempienza (es. significative rettifiche contabili, avvio di procedure concorsuali, ristrutturazioni onerose) ma le definisce in modo relativamente generico. Rispetto ai crediti scaduti, l'art.178 specifica che (salvo casi specifici) il ritardato pagamento deve protrarsi per 90 giorni – di per sé un limite temporale molto stringente rispetto alle abitudini di pagamento invalse in Italia - e introduce il concetto di esposizione rilevante (*material*), per cui scatta la classificazione a *default* quando "...il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente".

In proposito, il comma 6 dello stesso art. 178 demanda all’Autorità Bancaria Europea (EBA) il compito di elaborare norme tecniche di regolamentazione, anche volte a specificare le condizioni in base alle quali l’autorità competente fissa la soglia di rilevanza (*materiality threshold*). Il comma 7 invece dà mandato all’EBA di elaborare degli orientamenti (Guidelines) sull’applicazione della definizione di *default* (con riguardo sia alla casistica dello scaduto che dell’UTP). In ottemperanza a tali mandati, nel 2016 l’EBA ha pubblicato gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* (EBA/GL/2016/07) e gli Standard tecnici di regolamentazione sulla soglia di materialità (EBA/RTS/2016/06) per gli scaduti (a cui è stata poi data attuazione dalla Vigilanza BCE e dalla Banca d’Italia per le parti di rispettiva competenza).

E’ a questi provvedimenti che si fa riferimento quando si parla di “nuova definizione di *default*”, a cui tutte le banche sono tenute ad adeguarsi entro l’inizio del 2021.

Con questi provvedimenti vengono introdotte una serie di specifiche che risultano in una definizione di crediti deteriorati più stringente rispetto a quella applicata in precedenza. In particolare, la banca sarà tenuta a sancire l’inadempienza di un’impresa quando la stessa è in arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente, riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni di un’impresa. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, esposte nei confronti di una banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l’importo del pagamento scaduto che fa scattare la classificazione a *default* è di soli 100 euro (purché superiori alla soglia dell’1% dell’esposizione totale).

E’ importante sottolineare che, con le nuove regole, la classificazione in *default* di una posizione determina generalmente una riclassificazione in *default* di tutti i finanziamenti riferibili allo stesso cliente presso la banca.

Inoltre, diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati margini attivi dell'impresa disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di classificare il cliente come inadempiente.

Si introduce inoltre un limite stringente in relazione alle operazioni di ristrutturazione del credito, cioè le misure di concessione con cui la banca può supportare un cliente in difficoltà (concedendo ad esempio dilazioni nei pagamenti o variazioni nelle condizioni contrattuali). Infatti, i crediti andranno classificati in *default* tutte le volte che si ha una cosiddetta "ristrutturazione onerosa" in seguito alla quale il valore attuale netto dei flussi di cassa dopo la ristrutturazione del credito per la banca si riduce di oltre l'1% rispetto al valore attuale netto dei flussi di cassa del debito originario.

E' importante sottolineare inoltre che la classificazione a *default* rileva a livello di gruppo bancario e che si applica un approccio estensivo per la trasmissione della classificazione a *default* tra clienti (ad es. tra cointestatari o tra i quali sussistono connessioni giuridiche o economiche), con quindi un ulteriore effetto di propagazione degli effetti.

Inoltre, i nuovi criteri si applicheranno a tutti i debitori delle banche: imprese, famiglie e anche allo Stato, a cui invece finora venivano applicati criteri semplificati, perché la Pubblica Amministrazione centrale (cioè ministeri, agenzie fiscali, Anas, ecc.) può registrare ritardi nei pagamenti, e andrebbe assolutamente evitato, ma comunque onora i suoi debiti.

Nel caso di crediti commerciali, il cui debitore sia una amministrazione pubblica, con la nuova normativa il termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre, non dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica, bensì dalla data di scadenza dei singoli pagamenti.

Questo significa che non è possibile far decorrere l'avvio del calcolo dei giorni di arretrato dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica, ossia dall'emissione del mandato di pagamento da parte dell'amministrazione

debitrice, cioè dal momento in cui effettivamente lo Stato può iniziare a pagare: l'avvio del contatore invece viene anticipato, anche di mesi.

L'ABI ha evidenziato le ricadute negative e i rischi connessi alle nuove regole sin dal momento in cui erano in corso, da parte dell'EBA, le attività dirette alla loro definizione. Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano infatti di determinare la classificazione a *default* di un numero ingentissimo di clienti, che perderebbero di fatto l'accesso al credito, con quello che ne consegue.

L'attenzione al tema è sempre stata molto alta e alla percezione della criticità ha fatto seguito in questi anni da parte dell'ABI una sistematica azione di concerto con le associazioni delle imprese e dei consumatori, ai fini della diffusione dell'informazione presso i clienti, che si è concretizzata, tra le altre cose, nella realizzazione di Guide esplicative (es. la Guida, rivolta alle imprese, su "Le nuove regole europee in materia di *default*" - predisposta in collaborazione da ABI e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese – oppure la "Guida tecnica alle nuove regole europee in materia di definizione di *default* per le persone fisiche") e altri strumenti, disponibili sul sito web dell'ABI (es. infografica "PRESTITI PIU'ATTENZIONE A SCADENZE E RIMBORSI", realizzata con le Associazioni dei consumatori).

Oggi, a causa della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria in atto, questo tema è tra le principali questioni poste formalmente all'attenzione delle Autorità e delle Istituzioni da parte dell'Associazione. In questo particolare momento storico, in cui le prospettive di ripresa sono incerte e tutte le risorse disponibili dovrebbero essere convogliate verso il sostegno all'economia, la classificazione a *default* di un elevato volume di crediti – sulla base del mero ritardo di 90 giorni nel pagamento di importi relativamente esigui o della concessione ai clienti di ristrutturazioni a condizioni di maggior favore – determinerebbe effetti restrittivi sull'offerta di

credito, che rischierebbero di vanificare gli ingenti sforzi del settore bancario e di tutte le istituzioni europee, attualmente diretti all'auspicata ripresa economica.

ABI ritiene pertanto necessario prevedere la necessaria flessibilità nella classificazione dei debitori a *default* nei prossimi mesi, attraverso l'adozione di appropriate misure temporanee. Vari sono gli interventi ipotizzabili al fine di raggiungere questo obiettivo, tra cui quello di concedere più di 90 giorni prima della classificazione a scaduto, elevare le soglie di materialità e prevedere criteri meno stringenti per le ristrutturazioni dei crediti.

Si eviterebbe in questo modo che una inappropriata classificazione a *default* comprometta irrimediabilmente l'accesso al credito e le prospettive di ripresa di una larga fascia di clienti resi più fragili dall'emergenza in corso.

Calendar provisioning

Altrettanto essenziale è la modifica della disciplina c.d. *calendar provisioning*, relativa alle coperture obbligatorie dei crediti deteriorati, che di fatto si traduce in una loro svalutazione automatica con il mero passare del tempo (in misura differenziata in base alle garanzie, se presenti), fino ad un completo azzeramento del valore nell'arco di pochi anni.

Più precisamente, ci si riferisce a tre misure complementari. Nel complesso, rientrano sotto il cappello del c.d. *calendar provisioning*:

- il Regolamento (UE) 2019/630, che ha introdotto obblighi di copertura minima per le attività deteriorate con riferimento ai crediti erogati dopo il 26 aprile 2019
- le aspettative delineate nel c.d. Addendum della Vigilanza BCE, che applicano uno schema del tutto simile ai crediti divenuti deteriorati dopo il 1° aprile 2018 e non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento

- le aspettative determinate su base individuale, e comunicate dalla Vigilanza BCE alle singole banche, con riferimento agli stock di NPL preesistenti.

E' il risultato di una genesi complessa, in quanto il processo di adozione non ha seguito il convenzionale iter, che vorrebbe prima la definizione delle norme primaria e successivamente le norme attuative e le aspettative di vigilanza, vedendo invece prima la pubblicazione delle aspettative di vigilanza da parte del Meccanismo Unico di Vigilanza della BCE – con un ambito di applicazione più esteso – e, solo dopo, la definizione del Regolamento europeo. E' importante precisare che, sebbene le misure in discorso siano ormai in vigore da diverso tempo, visto che l'applicazione dei coefficienti di copertura obbligatoria parte dopo alcuni anni dalla classificazione a *default*, gli effetti in concreto inizieranno ad esplicarsi nel 2021.

TABELLA 1

Anni di anzianità	NPE			
	Garantiti			non garantiti
	da immobili	da credit agency	altre garanzie	
2° anno	-	-	-	35%
3° anno	25%	-	25%	100%
4° anno	35%	-	35%	100%
5° anno	55%	-	55%	100%
6° anno	70%	-	80%	100%
7° anno	80%	-	100%	100%
8° anno	85%	100%	100%	100%
9° anno	100%	100%	100%	100%

Nella tabella sono indicate le percentuali di svalutazione tramite gli accantonamenti al trascorrere del tempo.

E' indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito.

L'ABI ha messo in guardia sugli effetti indesiderati delle misure in discorso fin dall'avvio delle prime consultazioni in argomento, da parte della Commissione europea e della Vigilanza BCE.

Un approccio di questo tipo – che inevitabilmente induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito (visti ad esempio i tempi molto ristretti per l'azzeramento del valore dei crediti non garantiti) – appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato.

E' infatti importante sottolineare che occorre ragionare non solo e non tanto in termini di costo diretto che le banche sopporteranno dall'applicazione di questa normativa a regime, quanto in termini di effetti restrittivi che tale prospettiva può implicare già oggi, sotto forma di irrigidimento delle condizioni per l'accesso al credito dei clienti e di incentivo alla rapida chiusura delle posizioni problematiche, invece di incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione, che richiede tempo.

Dal lato della banca, resta il fatto che questo impianto regolamentare viene a determinare una minore disponibilità di capitale utilizzabile a fronte dell'offerta di credito all'economia.

In ogni caso, queste norme non possono non tenere conto dei rallentamenti nell'attività giudiziaria, e più in generale nelle procedure di recupero dei crediti, conseguenti alla crisi pandemica.

Appare pertanto indispensabile che il quadro normativo e le aspettative di vigilanza in tema di *calendar provisioning* incorporino uno slittamento di almeno due anni rispetto all'applicazione dei coefficienti di copertura attualmente previsti.

Può essere utile precisare che i due impianti regolamentari in questione, la nuova definizione di *default* e il *calendar provisioning*, sono tra loro fortemente interrelati. Infatti, un incremento dei crediti classificati a NPL, per effetto della nuova definizione di *default*, induce un maggior onere di

coperture obbligatorie, i cui effetti restrittivi sull'economia tenderebbero a loro volta a indurre un effetto negativo sulla qualità degli attivi bancari.

Più in generale, per consentire al settore bancario di offrire il massimo supporto alla ripresa, è essenziale mantenere alta l'attenzione sul quadro normativo e regolamentare che governa il mondo del credito, intervenendo anche su altre misure. L'ABI ha proposto una serie di aggiustamenti mirati alle norme europee relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati e al trattamento degli NPL acquistati dalle banche, che si ritengono essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in *default*, nell'interesse proprio ma anche degli stessi debitori. Altrettanto essenziale è garantire le migliori condizioni per la cartolarizzazione dei crediti deteriorati.

È inoltre il caso di ricordare che è indispensabile, in aggiunta alle misure indicate, intervenire velocemente anche in ambito nazionale per cercare di ridurre i tempi della giustizia civile e rendere più efficienti le procedure di recupero del credito, per ridurre la formazione di volumi eccessivi di NPL nei bilanci delle banche, ai quali consegue l'applicazione di misure di vigilanza più stringenti.

Infine, per agevolare la cessione dei crediti deteriorati sarebbe importante che le GACS vengano prorogate dopo il 2022 e valutare la possibilità di poterle estendere oltre alle sofferenze anche alle posizioni che sono classificate come inadempienze probabili.

Conclusioni

Il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, private delle loro entrate o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito

nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo.

Nella prima fase della pandemia le istituzioni europee e nazionali hanno positivamente messo in atto una serie di misure utili ad affrontare l'emergenza. Restano però una serie di criticità nel quadro regolamentare bancario europeo, che vanno affrontate per evitare una restrizione dell'offerta di credito, assolutamente deleteria nel contesto attuale, ed impatti sociali sulle famiglie e sulle imprese.

E' quindi necessario procedere immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche di offrire il massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la condizione per la tenuta del tessuto produttivo.

L'Associazione Bancaria Italiana ringrazia per l'attenzione e si rende pienamente disponibile per qualsiasi ulteriore approfondimento.

ABI



Audizione Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Documentazione a supporto

14 dicembre 2020

Richieste di garanzia al Fondo centrale per le PMI (dal 17/3/2020 al 10/12/2020)

Al 10 dicembre 2020: oltre 1 milione 452 mila domande al Fondo Garanzia PMI per circa 116 mld di finanziamenti

	Numero richieste pervenute	Importo finanziato (euro)
Totale richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia di cui:	1.452.719	115.975.930.186
<i>Variazione % rispetto al giorno precedente</i>	+0,7%	+0,6%
- operazioni riferite a finanziamenti fino a 30 mila euro, con copertura al 100% <i>Variazione % rispetto al giorno precedente</i>	1.019.379 +0,1%	19.932.299.888 +0,1%
- garanzie su moratorie art. 56 DL Cura Italia <i>Variazione % rispetto al giorno precedente</i>	131.251 +6,2%	2.117.908.259 +8,7%

Fonte: Fondo di garanzia, 11 dicembre 2020.

Garanzie SACE - Operatività del portale «Garanzia Italia» (dal 20/4/2020)

Al 9 dicembre 2020: sono state concesse garanzie per circa 18,2 miliardi di euro, su 1.092 richieste ricevute

Oltre 250 banche, istituzioni finanziarie e società di factoring e leasing si sono già accreditate sul portale.

Su 1.092 richieste ricevute, attraverso 'Garanzia Italia' di SACE sono state concesse garanzie per circa 18,2 miliardi di euro, di cui:

- circa **8,2 miliardi di euro** riguardano le prime **cinque operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria** prevista dal Dl Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro;
- **10 miliardi di euro** circa sono i **volumi complessivi garantiti in procedura semplificata, a fronte di 1.087 richieste di garanzia** gestite ed emesse entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata.

Fonte: Comunicato Stampa congiunto del 9/12/2020 della Task Force per le misure a sostegno della liquidità. Fanno parte della Task Force il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il Mediocredito Centrale e la SACE.

Misure di sostegno per famiglie e imprese: ex-lege e volontarie

Al 27 novembre 2020: oltre 2,7 mln di richieste per moratorie per oltre 302 miliardi di crediti

	Moratorie su prestiti: numero domande	Ammontare di finanziamenti interessati dalle moratorie (euro)
Totale di cui:	oltre 2.700.000	oltre 302 mld
- Imprese	circa 1.200.000	195 mld
- Famiglie (**)	circa 1.500.000	97 mld

(**) Oltre 220.000 domande hanno riguardato la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 94.000 euro.

Fonte: Comunicato Stampa congiunto del 9/12/2020 della Task Force per le misure a sostegno della liquidità. Fanno parte della Task Force il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il Mediocredito Centrale e la SACE.

I crediti deteriorati nelle banche in Italia: giugno 2020

Tavola 2.1

Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati (1)
(miliardi di euro e valori percentuali)

VOCI	Banche significative					Banche meno significative					Totale (1)				
	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura (2)	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura (2)	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura (2)
	Giugno 2020 (3)														
Finanziamenti (4)	1.805	1.737	100,0	100,0	3,7	207	200	100	100	3,4	2.255	2.172	100,0	100,0	4,0
<i>In bonis</i>	1.695	1.685	93,9	97,0	0,6	193	192	92,9	95,7	0,5	2.117	2.105	93,9	96,9	0,6
<i>di cui: stadio 2 (5)</i>	192	185	10,6	10,7	3,3	14	13	6,6	6,6	3,4	216	209	9,6	9,6	3,5
Deteriorati	110	52	6,1	3,0	52,6	15	9	7,1	4,3	40,8	138	67	6,1	3,1	51,4
sofferenze (6)	55	20	3,0	1,1	63,8	8	4	3,7	1,9	49,5	70	27	3,1	1,2	62,0
inadempienze probabili (6)	51	29	2,8	1,7	42,8	6	4	3,0	2,0	34,4	62	36	2,7	1,7	41,9
scaduti (6)	4	3	0,2	0,2	25,1	1	1	0,5	0,4	12,0	6	4	0,3	0,2	24,3

Fonte: segnalazioni di vigilanza consolidate per i gruppi bancari, individuali per il resto del sistema.

(1) Il totale comprende anche le filiazioni di banche estere che non sono classificate né come significative italiane né come meno significative italiane e rappresentano circa l'11 per cento del totale dei crediti lordi verso la clientela. Sono escluse le filiali di banche estere. – (2) Il tasso di copertura è dato dall'ammontare delle rettifiche di valore in rapporto alla corrispondente esposizione lorda. – (3) Dati provvisori. – (4) Includono i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. – (5) In base al principio contabile IFRS 9, sono compresi nello stadio 2 i finanziamenti per i quali si è osservato un significativo incremento del rischio di credito rispetto al momento di erogazione. A partire da giugno del 2020 sono disponibili nuove segnalazioni di vigilanza sulle esposizioni distinte per stadio di rischio secondo il principio contabile IFRS 9. Al fine di rendere i dati confrontabili, le esposizioni *in bonis* classificate in stadio 2 comprendono tutti i finanziamenti assoggettati al principio IFRS 9 e non solo quelli contabilizzati nel portafoglio a costo ammortizzato (cfr. *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 1, 2020). – (6) Le sottocategorie di crediti deteriorati riflettono la definizione non armonizzata della Banca d'Italia, che si affianca a quella europea; essa consente la distinzione delle esposizioni per classi di rischio decrescenti: sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, in continuità storica con la definizione precedente.

I crediti deteriorati nelle banche in Italia: giugno 2016. Quindi forte riduzione

Tavola 4.1

Qualità del credito: importi, composizione dei crediti deteriorati e tassi di copertura (1)

(miliardi di euro e valori percentuali; giugno 2016)


VOCI	Banche significative (2)					Banche meno significative (2)					Totale (2)				
	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura	esposizioni lorde	esposizioni nette	composizione percentuale lorda	composizione percentuale netta	tasso di copertura
Crediti verso clientela:	1.517	1.383	100,0	100,0	8,8	314	285	100,0	100,0	9,3	2.016	1.840	100,0	100,0	8,7
in bonis	1.246	1.239	82,1	89,5	0,6	251	249	79,8	87,5	0,7	1.659	1.649	82,3	89,6	0,6
deteriorati	271	145	17,9	10,5	46,6	63	36	20,2	12,5	43,6	356	191	17,7	10,4	46,4
sofferenze (3)	163	67	10,8	4,9	58,8	37	16	11,8	5,5	57,6	214	88	10,6	4,8	59,0
inadempienze probabili	101	72	6,6	5,2	28,5	23	17	7,3	5,9	26,3	131	94	6,5	5,1	28,3
scaduti	7	6	0,5	0,4	21,6	4	3	1,1	1,1	9,1	11	9	0,6	0,5	17,7

Fonte: segnalazioni di vigilanza consolidate per i gruppi bancari, individuali per il resto del sistema.

(1) Il tasso di copertura è dato dall'ammontare delle rettifiche di valore in rapporto alla corrispondente esposizione lorda. Nel caso dei crediti in bonis è calcolato come rapporto tra gli accantonamenti generici e i crediti in bonis. Il totale può non corrispondere alla somma delle componenti a causa degli arrotondamenti. La composizione percentuale è calcolata sulla base degli importi espressi in milioni di euro. I dati sono provvisori. – (2) Le banche significative sono quelle vigilate direttamente dalla BCE, le banche meno significative sono quelle vigilate dalla Banca d'Italia in stretta collaborazione con la BCE. Il totale comprende anche le filiazioni di banche estere che non sono classificate né come significative italiane né come meno significative italiane e rappresentano circa il 9 per cento del totale dei crediti lordi verso la clientela. Sono escluse le filiali di banche estere. – (3) La sottocategoria rappresenta un concetto italiano, non armonizzato, che distingue le esposizioni con la qualità del credito peggiore dalle altre esposizioni deteriorate.

In Italia riduzione realizzata anche attraverso elevate cessioni di NPL....

(Miliardi di euro; Cessioni di NPL lordi)




Fonte: Stime ed elaborazioni Abi su dati aziendali, PWC, Banca IFIS.

Possibili strategie di gestione dei Non Performing Loans

Tassonomia delle opzioni per gestire gli NPL

Crediti deteriorati
rimangono in bilancio



Crediti deteriorati
escono dal bilancio

- **Gestione diretta (interna o esterna)**
- **Sistemi di protezione patrimoniali (accordi di condivisione del rischio)**
- **Cartolarizzazioni (parziale trasferimento del rischio)**
- **Asset Management Company (per gestione di più lungo termine e completa separazione degli attivi ceduti)**
- **Vendita diretta a investitori esterni**